



*NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI  
(D. LGS. 385 del 1/9/1993 – delibera CICR del 4/3/2003)*

**Data decorrenza 17/07/2008**

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**PER FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA L. 488/92**  
**“Fondo Rotativo per il sostegno degli investimenti nelle aree sottoutilizzate del Paese”**  
**(L.311/2004, art. 1, commi 354 – 361)**

**Sezione 1 – Informazioni sulla Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.a.**

La Banca Popolare Sant’Angelo è un istituto di credito con forma di società cooperativa per azioni, con sede legale a Licata (AG), Corso Vittorio Emanuele n. 10; con capitale sociale al 31/12/2007 di €. 8.444.472,00 e riserve di €. 75.157.919,00; con codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840; iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia con il n. 05772; Codice ABI 05772.9; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; indirizzo di posta elettronica [info@bancasantangelo.com](mailto:info@bancasantangelo.com).

La legge 488/1992 è stata sottoposta ad una recente riforma che prevede diversi ruoli per gli istituti finanziari:

- Il ruolo di Soggetto Concessionario, in quanto convenzionata con il Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico, MSE in seguito), per espletare le attività di istruttoria delle domande di agevolazione e di gestione del contributo in conto capitale;
- Il ruolo di Soggetto Agente, perché convenzionato con Cassa Depositi e Prestiti (Cdp in seguito), per stipulare con un’Impresa un Contratto di finanziamento a tasso agevolato e per gestirne erogazioni, rimborsi e recupero del credito,
- Il ruolo di Soggetto Finanziatore, in base all’Accordo siglato con Cdp, per esaminare la richiesta di finanziamento a tasso agevolato e, deliberarne la concessione, anche per la parte di competenza di Cdp.

. In questo contesto, per i bandi 2006, la Banca Popolare Sant’Angelo è abilitata a svolgere il ruolo di **Soggetto Finanziatore**, in base all’Accordo siglato con Cdp, per esaminare la richiesta di finanziamento a tasso agevolato e deliberarne la concessione, anche per la parte di competenza di Cdp.

**Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione**

La legge 488 è lo strumento attraverso cui il MSE concede agevolazioni alle aziende che effettuano investimenti produttivi nelle aree sottoutilizzate del Paese.

Nel presente documento sono riportate le condizioni economiche applicate da Banca Popolare Sant'Angelo Scpa - Banca Finanziatrice nell'ambito dei finanziamenti a tasso agevolato (concessi per la legge in oggetto) deliberati da Banca Popolare Sant'Angelo Scpa stessa. Il contratto di Finanziamento sarà stipulato ed erogato dal Soggetto Agente, quale mandatario di Cdp e di Banca Popolare Sant'Angelo Scpa - Banca Finanziatrice.

Il Finanziamento è costituito dalla provvista fornita al Soggetto Agente dai Soggetti Mandanti ed è pertanto suddivisibile in una quota agevolata, fornita da Cdp (che nel seguito si richiama con la denominazione di Finanziamento Agevolato), ed in una quota bancaria a tasso di mercato, fornita dalla Banca Finanziatrice (che nel seguito si richiama con la denominazione di **Finanziamento Bancario**).

Il Finanziamento Bancario è a sua volta suddivisibile in una quota di finanziamento obbligatoria ed in un'eventuale quota aggiuntiva (Finanziamento Bancario Integrativo).

I rischi tipici dell'operazione, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura economico-finanziaria.

Poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento del debitore, questi si fa carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla revoca (parziale o totale) di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto le rate che costituiscono la restituzione del Finanziamento erogato.

Il cliente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti parametri possano aumentare; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a parametri fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

### **Sezione 3 – Condizioni economiche del servizio e dell'operazione**

Le condizioni economiche del Finanziamento sono in parte definite dal Soggetto Agente (per quanto concerne gli oneri specifici alla stipula e gestione del Finanziamento), in parte definite dai mandanti: Banca Finanziatrice (per gli oneri specifici del Finanziamento Bancario) e Cdp (per gli oneri specifici del Finanziamento Agevolato).

Le condizioni riportate nel presente foglio sono quelle definite dalla Banca Finanziatrice per le spese e le eventuali commissioni, di sua spettanza per la concessione di un Finanziamento Bancario. Gli oneri previsti dal presente documento, quando sopravvengano prima del completamento delle erogazioni del Finanziamento, saranno trattenuti secondo le modalità concordate con lo specifico Soggetto Agente.

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Durata	72-180 mesi
Periodicità rate	Semestrale
Scadenza rate	30 giugno - 31 dicembre
Piano d'ammortamento	Francese: Rate costanti semestrali
Modalità di rimborso	Addebito in C/C tramite RID

## Condizioni Economiche - Attività Ordinarie

Tipologia di onere	Valore
Tasso nominale	Variabile: Euribor 6 mesi*+ spread max 3,5 %
Commissione per la valutazione	1% dell'importo finanziato
Periodicità della variazione del tasso	Semestrale**
Periodicità dell'ammortamento	semestrale
Periodo di invariabilità	semestrale
Tasso di mora	2,5 p.p. da sommare al tasso vigente applicato al rapporto
Imposta sostitutiva	0,25%
Commissione per risoluzione del Contratto di Finanziamento (o decadenza del beneficio del termine)	2% del capitale erogato od utilizzato
Commissione per estinzione anticipata volontaria	2% del debito residuo
Commissione per revoca delle agevolazioni (totale o parziale)	2% del capitale erogato od utilizzato
Spese variazioni tasso	€ 15,00
Recupero spese per invio comunicazione annuale	€ 200
Esempio di ISC per un finanziamento a 10 anni di €1.000.000,00, alla data del presente Foglio Informativo: - a tasso variabile	8,27%

\* Il valore Euribor 6 mesi verrà rilevato dal SOLE24ORE o da altro quotidiano a carattere nazionale, il giorno della stipula.

\*\* Le variazioni avverranno ogni 1° gennaio e ogni 1° luglio di ogni anno e il valore dell'Euribor 6 mesi sarà quello rilevato dal SOLE24ORE o da altro quotidiano a carattere nazionale al 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno.

### **Sezione 4 – Sintesi delle clausole contrattuali regolanti il servizio**

Art. 2.4, assenza di vincolo di solidarietà; in particolare art. 2.4.1: insussistenza di vincolo di solidarietà tra Soggetto Agente, Cassa Depositi e Prestiti e Soggetto Finanziatore ai fini dell'erogazione del finanziamento nè ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al finanziamento; art. 2.4.2: insussistenza di obbligo in capo al Soggetto Agente di effettuare le erogazioni in difetto del versamento della provvista da parte della Cassa Depositi e Prestiti e/o del Soggetto Finanziatore.

Art. 3.1, scopo legale; il finanziamento è destinato esclusivamente alla realizzazione del programma di investimento in conformità al progetto approvato dal Ministero. art. 3.2, utilizzo del finanziamento in conformità allo scopo; il Soggetto Beneficiario ha l'obbligo di utilizzare il finanziamento per realizzare il programma di investimento in conformità al progetto approvato dal Ministero. La verifica circa la destinazione del finanziamento allo scopo e le verifiche relative a ciascun stato avanzamento lavori saranno effettuate dal Soggetto Convenzionato.

Art. 4, obblighi del Soggetto Beneficiario e degli eventuali garanti; in particolare art. 4.2: fornire al Soggetto Agente, nel termine contrattualmente pattuito, copia dell'eventuale polizza assicurativa vincolata a favore della Cassa Depositi e Prestiti e del Soggetto Finanziatore; documentare l'esecuzione delle formalità necessarie per la costituzione delle garanzie reali nonché l'inesistenza di pesi e vincoli pregiudizievoli per la Cassa Depositi e Prestiti e per il Soggetto Finanziatore; comprovare al Soggetto Convenzionato la realizzazione del programma di investimento, tenendo a disposizione della Cassa Depositi e Prestiti e del Soggetto Finanziatore tutta la relativa documentazione; fornire l'ulteriore documentazione tecnica, legale e amministrativa che dovesse essere richiesta dal Soggetto Agente; comunicare tempestivamente al Soggetto Agente ogni modifica del proprio assetto aziendale / societario nonché ogni modifica del proprio oggetto sociale o, in caso di impresa individuale, dell'attività

dichiarata come principale. art. 4.3: comunicare al Soggetto Agente l'instaurarsi di azioni giudiziali a proprio carico nonché ogni eventuale turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà sia dei beni offerti in garanzia e/o ricompresi nel programma di investimento, sia più in generale del proprio patrimonio, nonché di ogni eventuale mutamento del regime giuridico, della destinazione o dello stato di fatto dei beni medesimi per qualsiasi causa; non abbandonare, sospendere o eseguire in modo non conforme al progetto approvato il programma di investimento finanziato; ultimare il programma di investimento entro il periodo di utilizzo ovvero entro il termine previsto dal decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni; custodire, mantenere e gestire con la dovuta diligenza i beni offerti in garanzia e/o comunque ricompresi nel programma di investimento; non porre in essere atti di disposizione o di alienazione di beni che comportino una riduzione del patrimonio dichiarato ai fini della concessione del finanziamento; comunicare tempestivamente al Soggetto Agente ogni variazione negativa della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria dichiarata ai fini della concessione del finanziamento; trasmettere al Soggetto Agente entro due mesi dalla relativa approvazione copia del bilancio annuale di esercizio (in caso di società appartenente ad un gruppo, anche del bilancio consolidato), unitamente alla relazione semestrale, alle relazioni degli organi sociali di amministrazione e controllo e, ove previsto, della società di revisione (in caso di soggetto non tenuto all'obbligo di bilancio, copia dei modelli fiscali di dichiarazione dei redditi corredati da una aggiornata situazione patrimoniale nella quale siano evidenziati anche gli eventuali impegni fidejussori assunti e/o le eventuali altre garanzie prestate).

Art. 5.1, pluralità delle erogazioni; il finanziamento agevolato, il finanziamento bancario e l'eventuale finanziamento bancario integrativo verranno erogati, in più soluzioni, per il tramite del Soggetto Agente, in rapporto allo stato di realizzazione del programma di investimento e alla dimostrazione dell'ammontare dei relativi costi ammissibili quali risultanti dagli stati di avanzamento lavori approvati.

Art. 5.4, condizioni di erogazione; in seguito all'acquisizione delle garanzie contrattualmente previste il finanziamento verrà erogato a condizione che la Cassa Depositi e Prestiti (per la quota agevolata) e il Soggetto Finanziatore (per la quota "ordinaria" e per l'eventuale quota integrativa) abbiano versato al Soggetto Agente le rispettive quote e che lo stato avanzamento dei lavori sia stato approvato degli enti competenti, e che non si siano verificati, in capo al Soggetto Beneficiario, "eventi rilevanti", come elencati all'art. 12.2 del contratto, quali, a titolo esemplificativo, mancato pagamento di somme dovute ai sensi del contratto, inadempimento di qualsiasi obbligo derivante dal contratto, non veridicità o incompletezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate, revoca delle agevolazioni, insolvenza comportante assoggettamento del Soggetto Beneficiario a procedure concorsuali.

Art. 7, rimborso del finanziamento; obbligo di rimborsare il finanziamento mediante pagamento di rate semestrali.

Art. 10 estinzione anticipata volontaria; il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di estinguere anticipatamente il solo finanziamento agevolato o, in alternativa, sia il finanziamento agevolato che il finanziamento bancario, fermo restando che nell'ipotesi di estinzione anticipata parziale sia del finanziamento agevolato che del finanziamento bancario, i relativi importi andranno rimborsati in modo da mantenere inalterata la proporzione tra i predetti finanziamenti esistente al momento dell'estinzione anticipata. L'estinzione anticipata del finanziamento agevolato è subordinata al pagamento delle penali e degli indennizzi contrattualmente determinati e, qualora sia effettuata prima dell'erogazione a saldo del finanziamento a fondo perduto, comporta la revoca totale delle agevolazioni.

Art. 12 Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto:

Il Soggetto Agente avrà facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario ai sensi dell'art. 1186 del codice civile. Il Soggetto Beneficiario prende atto ed accetta che la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine in relazione al Finanziamento Agevolato comporterà automaticamente anche la decadenza dal beneficio del termine in relazione al Finanziamento Bancario e, viceversa, la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine in relazione al Finanziamento Bancario comporterà automaticamente anche la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine in relazione al Finanziamento Agevolato.

12.2 Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":

- (i) Mancato pagamento: il mancato pagamento, anche solo parziale, alla scadenza prevista, di qualsiasi somma dovuta dal Soggetto Beneficiario ai sensi del presente Contratto protrattosi per centottanta giorni dalla rispettiva scadenza ;
- (ii) Inadempimento: il Soggetto Beneficiario non abbia dato completo e tempestivo adempimento ad una o più delle obbligazioni previste dagli Articoli 4 e/o 5.5 e/o ad ogni altro obbligo previsto o derivante dal presente Contratto e l'eventuale periodo di rimedio concesso dal Soggetto Agente sia decorso senza che il Soggetto Beneficiario abbia posto integrale rimedio a tale inadempimento;
- (iii) Veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie: anche una sola delle dichiarazioni del Soggetto Beneficiario di cui al presente Contratto di Finanziamento risulti non veritiera o incompleta in tutto o in parte ovvero la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del Soggetto Beneficiario risulti diversa da quella esposta dal Soggetto Beneficiario al momento dell'ammissione all'agevolazione e/o della concessione del Finanziamento e tale da pregiudicare, a giudizio della CDP e/o del Soggetto Finanziatore, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- (iv) Revoca totale della agevolazione: l'agevolazione riconosciuta al Soggetto Beneficiario per qualsiasi ragione venga revocata totalmente;
- (v) Esito negativo della Valutazione: il Soggetto Finanziatore abbia comunicato che una nuova Valutazione del Soggetto Beneficiario, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione effettuata dal Soggetto Finanziatore, ha avuto esito negativo;
- (vi) Insolvenza del Soggetto Beneficiario: (i) il Soggetto Beneficiario e/o il Garante venga assoggettato a una delle procedure previste e disciplinate dal R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (ivi inclusi, in particolare e a titolo esemplificativo, il fallimento, il concordato preventivo e fallimentare, l'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, gli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis), all'amministrazione straordinaria, all'amministrazione straordinaria speciale di cui al D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004 n. 39, e successive modifiche ed in genere le procedure concorsuali o qualsiasi altra procedura liquidativa coattiva prevista ai sensi della normativa pro tempore vigente, ovvero (ii) tutti o una parte sostanziale dei beni del Soggetto Beneficiario siano divenuti oggetto di pignoramento o di procedimenti aventi un simile effetto, ovvero (iii) il Soggetto Beneficiario abbia intrapreso azioni al fine di rinegoziare le proprie obbligazioni relative ad indebitamento di natura finanziaria o differirne l'adempimento, abbia concluso accordi stragiudiziali con i propri creditori, ovvero sia stata concessa da un tribunale competente una moratoria per la dilazione dell'adempimento delle obbligazioni relative ad indebitamento di natura finanziaria o l'escussione di garanzie prestate al fine di garantirne l'adempimento o l'applicazione di sospensioni di pagamenti;
- (vii) Polizza Assicurativa e Garanzie: nel caso in cui non venga mantenuta la Polizza Assicurativa relativamente ai cespiti offerti in garanzia, ovvero qualora il Soggetto Beneficiario, in caso di perimento o deterioramento, per qualsiasi causa, dei predetti cespiti, non fornisca garanzia su altri beni ritenuta idonea da CDP e dal Soggetto Finanziatore, o qualora risulti trascritto un contratto preliminare avente per oggetto diritti relativi agli immobili cauzionali;
- (viii) Modifiche alla normativa applicabile: la normativa applicabile dalla quale deriva l'ammissione del Soggetto Beneficiario all'agevolazione prevista dalla Legge Agevolativa venga modificata;
- (ix) Contestazioni e azioni: sorgano contestazioni di qualsiasi tipo nei confronti del Soggetto Beneficiario ovvero siano promosse azioni nei confronti del Soggetto Beneficiario;
- (x) Modificazioni patrimoniali: quando il patrimonio dichiarato ai fini della concessione del Finanziamento diminuisca in forza di atti dispositivi compiuti dal Soggetto Beneficiario o dall'eventuale Garante, o dai loro aventi causa, intendendosi espressamente rientrante fra gli atti dispositivi la costituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli art. 2447 bis e seguenti del codice civile ed equiparata la stipulazione di uno o più finanziamenti destinati a uno specifico affare, accompagnata con identificazione dei beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 2447 decies del codice civile.

(xi) Operazioni societarie, acquisizioni, cessioni ed investimenti: il Soggetto Beneficiario realizzi o partecipi ad operazioni di fusione o scissione o qualsiasi tipo di ristrutturazione aziendale o effettui operazioni straordinarie sul proprio capitale.

(xii) Atto di utilizzo a saldo e quietanza finale: il Soggetto Beneficiario rifiuti di sottoscrivere l'atto di "utilizzo a saldo e quietanza finale" nelle forme e termini stabiliti dal Soggetto Agente.

(xiii) Mancato pagamento dei tributi: il Soggetto Beneficiario non paghi, integralmente o parzialmente, qualunque Tassa da esso dovuta.

(xiv) Cross Default : Il Soggetto Beneficiario sia inadempiente ad obblighi derivanti da altri contratti di finanziamento e/o debiti finanziari di qualunque genere.

12.3 Il verificarsi di un Evento Rilevante potrà dar luogo, e nel caso dell'Evento Rilevante di cui al paragrafo (iv) Revoca Totale delle Agevolazioni darà necessariamente luogo, alla risoluzione del Contratto di Finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

12.4 Il verificarsi di un Evento Rilevante o la decadenza dal beneficio del termine dà titolo al Soggetto Finanziatore e alla CDP per sospendere o non effettuare l'erogazione degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto di Finanziamento.

12.5 Al verificarsi di un Evento Rilevante la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui il Soggetto Agente comunicherà al Soggetto Beneficiario mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva di cui al precedente paragrafo. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

12.6 In caso di risoluzione a norma del precedente paragrafo, il Soggetto Beneficiario dovrà rimborsare immediatamente l'intero importo del Finanziamento sino a quel momento erogato a favore del Soggetto Beneficiario con le spese e gli interessi (anche di mora) maturati fino al giorno del pagamento medesimo, oltre ad un indennizzo contrattualmente determinato.

12.7 Nell'ipotesi di revoca delle agevolazioni derivante dalla risoluzione del Contratto di Finanziamento, la CDP, il Soggetto Finanziatore e il Soggetto Agente saranno totalmente esenti da responsabilità nei confronti del Soggetto Beneficiario, tranne che in caso di dolo o di colpa grave.

Art. 13, revoca parziale delle agevolazioni.

Nell'ipotesi di revoca parziale delle agevolazioni, il Ministero procederà alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote erogabili, riducendo l'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concedibile.

### **Legenda delle principali nozioni dell'operazione**

Spese per la valutazione	Spese per l'analisi di concedibilità
Data di erogazione	indica, in relazione a ciascuna erogazione da parte del Soggetto Agente al Soggetto Beneficiario degli importi richiesti, il 10 e il 25 di ciascun mese a condizione che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste dalla Normativa e dal Contratto di Finanziamento per effettuare la relativa erogazione;
Data di Pagamento	indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno;
Data di scadenza finale	indica la data designata come tale nel Contratto di Finanziamento
Data di sottoscrizione	indica la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
Finanziamento Bancario	quota di finanziamento messa, a disposizione dal Soggetto Finanziatore e pari alla quota della CDP;

Finanziamento Bancario Integrativo	Eventuale, ulteriore finanziamento messo a disposizione dal Soggetto Finanziatore unitamente al Finanziamento Bancario
Tasso Variabile	Il tasso d'interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione. La periodicità di rideterminazione del parametro e il parametro stesso sono specificatamente indicati nel contratto di mutuo
Tasso Fisso	Tasso d'interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata nel periodo di ammortamento è composta da una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato) e da una quota interessi (quota di interessi dovuta alla banca per il mutuo), mentre la rata nel periodo di preammortamento è composta solo da quota interessi
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità indicate.
ISC	Indicativo Sintetico del Costo, espresso in percentuale. Nel calcolo dell'ISC sono ricompresi: -Il rimborso del capitale; -Il pagamento degli interessi; -Le spese di valutazione; -Ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. L'ISC dipende inoltre dalla durata del finanziamento e dalla periodicità delle rate.
Ammortamento	Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
Ipoteca	Richiesta come garanzia sull'immobile oggetto del finanziamento, attribuisce alla banca un diritto sullo stesso che, in caso di insolvenza, le consentirà di recuperare le sue spettanze, tramite la vendita dell'immobile. Durante il periodo dell'ipoteca, il proprietario conserva il suo diritto di proprietà ma non può disporre del bene come se fosse libero.
Spread	Maggiorazione in punti percentuali applicata al tasso o al parametro di base che costituisce il rendimento della banca. Termini di disponibilità (non stornabilità) – salvo casi di forza maggiore – espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento
Risoluzione	scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale, il Mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito;
Soggetto Agente	è il soggetto incaricato dello svolgimento delle attività relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del Finanziamento. Il Soggetto Agente può coincidere con il Soggetto Finanziatore;
Soggetto Beneficiario	è il soggetto che presenta la domanda di agevolazione di cui alla Legge Agevolativi;
Soggetto Convenzionato	è il soggetto che ha sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una convenzione ovvero è abilitato per lo svolgimento delle attività richieste dalla Legge Agevolativa. Il Soggetto Convenzionato può coincidere con il Soggetto Agente e/o con il Soggetto Finanziatore
Soggetto Finanziatore	è la Banca che svolge la Valutazione, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e l'eventuale Finanziamento Bancario integrativo. Il Soggetto Finanziatore può coincidere con il Soggetto Agente;
Valuta	Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un'operazione bancaria